

NORMATIVA SICUREZZA
Circolare n. 04 – Marzo 2022

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Covid-19 – Disposizioni in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 165 del 19 novembre 2021, che ha convertito il Decreto-legge n. 127 del 2021, e del Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sono state introdotte una serie di ulteriori misure utili al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (cfr. con circolari Sitech n. 06 – ottobre 2021, n. 07 – novembre 2021 e n. 01 – gennaio 2022).

Il Consiglio dei ministri, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista dal Decreto-legge di riferimento per la data del 31 marzo 2022, ha approvato all'unanimità la road map per allentare le misure anti-Covid in essere. Le restrizioni verranno eliminate gradualmente a partire dal mese di aprile.

In allegato, anticipiamo la sintesi delle prime considerazioni di Confindustria riguardo alle misure contenute nel decreto Covid relative alle attività lavorative.

“LE RISPOSTE DELL’ESPERTO” a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com



CONFINDUSTRIA

DL Covid
Prime indicazioni

18 marzo 2022

1. Premessa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022.

Si riporta nel seguito una prima analisi – corredata da indicazioni operative per le imprese - riguardo alle misure contenute nel decreto relative alle attività lavorative.

2. Protocolli di sicurezza anticontagio

Anche nel nuovo impianto, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

Al contempo, non è ancora chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell'attività di impresa oppure no.

In ogni caso, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), la nostra indicazione è **di continuare ad applicare i Protocolli**, quali strumenti per assicurare la protezione dell'attività imprenditoriale e dei lavoratori.

Ciò **anche ai fini dell'art. 29-bis del DL n. 23/2020**. Come noto, tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica).

Considerato che l'operatività dell'art. 29-bis non è legata al perdurare dello stato di emergenza, si ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l'evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, **continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del DL n. 23/2020**.

3. Misure legate al perdurare della diffusione del COVID-19

Nel nuovo impianto, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

- le disposizioni in tema di **lavoro agile semplificato o emergenziale**, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008.

Infine, rimane in vigore l'**art. 42 del DL n. 18/2020**, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza.

4. Sistema green pass base e green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro

I lavoratori over 50 ritornano al sistema del c.d. green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Pertanto, fermo l'obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, **i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base** (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).

L'obbligo di green pass base è stato **prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50** (art. 9-septies del DL n. 52/2021).

Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l'obbligo di green pass base per l'accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.